

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....                                                                                                                                                                        | 47 |
| Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali, e fluviali ad uso turistico-ricreativo. C. 4302-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47 |
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....                                                                                                                                                                                                                                     | 48 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Relazione tecnica</i> ) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57 |
| Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Doc. XXII, n. 81 (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....                                                                                                                                   | 49 |
| Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Relazione tecnica</i> ) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 76 |
| Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....                                                                                                                                                                                                                                                   | 53 |
| DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Atto n. 437 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....                                                                                                                                                                                       | 53 |
| Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Atto n. 459 (Rilievi alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) ..... | 55 |
| AVVERTENZA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56 |

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.**

**C. 3868-A, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti, nonché l'emendamento 2.300 della Commissione.

Con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 4, non comprese nel fascicolo n. 3 sul quale la Commissione bilancio ha già espresso il proprio parere nella seduta del 17 ottobre scorso, segnala che esse non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Cova 7.015, il quale, nell'individuare la figura del massoterapista, che assorbe le figure dei massofisioterapisti, dei massaggiatori ciechi e dei terapisti della riabilitazione, nonché la figura del massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, prevede l'estensione dell'esenzione dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto anche ai massofisioterapisti i cui titoli siano stati conseguiti dopo il 17 marzo 1999 e alla figura del massoterapista.

Al riguardo, ricorda che la Commissione, nella seduta del 17 ottobre 2017, preso atto dei chiarimenti forniti dal Go-

verno, ha espresso parere contrario sulla proposta emendativa Cova 4.01 – di contenuto analogo alla proposta emendativa 7.015, ma riferita all'articolo 4 – in quanto suscettibile di determinare minori entrate, per le quali non è prevista alcuna modalità di copertura.

Il viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cova 7.015, in quanto suscettibile di determinare minori entrate, per le quali non è prevista alcuna modalità di copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 4, non comprese nel fascicolo n. 3, nonché sull'emendamento 2.300 della Commissione.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo 7.015, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali, e fluviali ad uso turistico-ricreativo.**

**C. 4302-A.**

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 3 degli emendamenti che – rispetto al fascicolo n. 2 sul quale la Commissione bilancio ha già espresso il parere di propria competenza

nella seduta dello scorso 18 ottobre – reca le nuove proposte emendative Mazziotti di Celso 1.322 e 1.323 e Brandolin 1.320 e 1.321. Poiché le citate proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

Il viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.**

**C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, osserva che il progetto di legge, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2017), già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato e che le modifiche apportate non sono corredate di relazione tecnica.

Quanto ai profili di quantificazione non ha nulla da osservare, considerata la natura ordinamentale delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame dello stesso al Senato. Con particolare riguardo alla disposizione che prevede la pubblicazione sui siti istituzionali delle autorità di bacino distrettuale dei dati risultanti dai monitoraggi periodici effettuati, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che tale pubblicazione,

possa essere effettuata nell'ambito delle risorse disponibili. In proposito ritiene opportuno acquisire una conferma.

Il viceministro Luigi CASERO, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*), fa presente che le autorità di bacino distrettuali renderanno disponibili sul proprio sito internet istituzionale i dati dei monitoraggi periodici risultanti dalle analisi effettuate dai laboratori compresi nell'apposito elenco pubblicato dall'ISPRA, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di relazione:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato);

per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le autorità di bacino distrettuali renderanno disponibili sul proprio sito internet istituzionale i dati dei monitoraggi periodici risultanti dalle analisi effettuate dai laboratori compresi nell'apposito elenco pubblicato dall'ISPRA, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

delibera di riferire favorevolmente ».

Il viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di relazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

**Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.**

**Doc. XXII, n. 81.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, osserva che il documento in esame è volto a modificare l'articolo 1, comma 1, della deliberazione della Camera dei deputati del 14 giugno 2016 al fine di prorogare, fino al termine della XVII legislatura, la durata dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, attualmente fissata in un anno a decorrere dal 3 novembre 2016.

Fa presente che il documento non interviene tuttavia sull'autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione in relazione al prolungamento della durata della stessa, attualmente stabilita dall'articolo 5, comma 6, della citata deliberazione, in un limite massimo di 50.000 euro, di cui 25.000 euro per l'anno 2016 e 25.000 euro per l'anno 2017, fermo restando che i relativi oneri sono posti a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Si deve pertanto intendere che la Commissione dovrà continuare a svolgere la propria attività con le risorse originariamente stanziare.

Tanto premesso, poiché il documento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario – posto che gli oneri derivanti dall'attività della Commissione sono posti a carico, come sopra ricordato, del bilancio interno della Camera dei deputati – propone di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta.

Il viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.**

**C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame – già approvato in prima lettura dal Senato – reca disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. Fa presente, altresì, che il testo iniziale del provvedimento (A.S. 2287) è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, recante principi, fa presente di non avere osservazioni da formulare per i profili di quantificazione considerato il carattere programmatico e di principio della norma.

In merito all'articolo 2, recante deleghe al Governo, non ha osservazioni da formulare circa il conferimento della delega legislativa, alla luce del rinvio espresso alla procedura di quantificazione e di copertura dei decreti legislativi prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto riguarda l'articolo 3, recante disposizioni in merito al Consiglio superiore dello spettacolo, osserva che la



relazione tecnica afferma la neutralità finanziaria della disposizione sulla base della considerazione che l'organismo di nuova istituzione opererà nel quadro delle risorse esistenti e di quelle già destinate alla Consulta per lo spettacolo, ora soppressa. Rileva, peraltro, che non sono forniti elementi volti a verificare che le spese necessarie per i rimborsi spese dei componenti del Consiglio e quelle per le attività di supporto tecnico possano essere effettivamente contenute nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente. In proposito appare quindi utile acquisire ulteriori elementi di valutazione – riferiti tra l'altro al presumibile ammontare dei rimborsi spese nonché al numero di dipendenti e alle altre risorse necessarie per la segreteria tecnica rispetto a quelle attualmente utilizzate per la Consulta – utili ai fini della verifica dell'ipotesi di invarianza finanziaria.

Con riferimento all'articolo 4, in materia di dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e interventi in favore di attività culturali nei territori interessati da eventi sismici, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, essendo gli oneri configurati come limiti massimi di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 dispone che la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sia incrementata di 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020.

Il successivo comma 2 prevede invece che agli oneri derivanti dal comma 1 si provveda, quanto a 9.500.000 euro per l'anno 2018, a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 5.500.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1 milione

di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Al riguardo, osserva che il comma 2 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'incremento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985 – in misura pari a 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 22,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 – tramite le seguenti modalità:

a) quanto a 9,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 22,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, fa presente che il citato Fondo appare presentare le necessarie disponibilità, anche in considerazione dell'ulteriore utilizzo del Fondo medesimo disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente provvedimento. Tanto premesso, appare comunque necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse in parola anche in relazione alla copertura degli oneri previsti in via permanente a decorrere dall'anno 2020 e fornisca una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo in esame non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso;

b) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 (capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, fermo restando che il Fondo medesimo appare presentare le necessarie disponibi-

lità anche tenendo conto dell'ulteriore utilizzo del Fondo disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente provvedimento, ritiene tuttavia utile acquisire una assicurazione dal Governo in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo in esame non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso;

c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, rileva che il predetto Fondo appare recare per l'anno 2019 le necessarie disponibilità, anche in considerazione dell'ulteriore utilizzo del Fondo disposto dall'articolo 5, comma 2, del presente provvedimento. Ciò posto, ritiene comunque necessario che il Governo fornisca una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 3 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, da ripartire secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, prevedendo che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Al riguardo, segnala che il comma 3 dell'articolo 4 provvede agli oneri deri-

vanti dallo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2018 in favore di attività culturali nei territori delle regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 mediante corrispondente riduzione per l'anno 2018 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017, concernente un contributo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 attribuito al Teatro Eliseo di Roma per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle sue attività. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo, che l'utilizzo della somma stanziata in favore del predetto ente per l'anno 2018, in una misura equivalente al suo importo complessivo, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di impegni od obbligazioni già eventualmente assunti a valere sulle predette risorse, anche in ragione delle specifiche finalità (spese ordinarie e straordinarie del citato Teatro) cui le stesse erano state in precedenza destinate.

Con riferimento all'articolo 5, recante benefici e incentivi fiscali, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento ai commi 1 e 2 («*Art bonus*»), prende atto delle dichiarazioni fornite dal Governo nell'iter parlamentare, secondo le quali si tratta di disposizioni onerose, i cui effetti sono dunque stati quantificati e coperti nei termini risultanti dalla condizione posta dalla Commissione Bilancio del Senato (comma 2 del testo in esame). In proposito, evidenzia che non sono disponibili gli elementi posti a base della predetta quantificazione: è pertanto necessario che vengano forniti i relativi dati ed elementi di quantificazione al fine di consentirne una verifica. Con riferimento ai commi 3 e 4, invece, non ha osservazioni da formulare essendo gli oneri configurati come limite di spesa.

In merito ai profili di copertura, il comma 1 dispone che il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. *Art bonus*) spetti anche

per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione. Il successivo comma 2 prevede invece che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al riguardo, segnala che il comma 2 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dall'estensione del credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. *Art bonus*) alle erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno dei soggetti puntualmente indicati al comma 1 – valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 – mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, fa presente che il citato Fondo appare recare per gli anni 2018 e 2019 le occorrenti disponibilità, anche in considerazione dell'ulteriore utilizzo del Fondo medesimo disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente provvedimento.

Ciò posto, nel rinviare alle considerazioni in precedenza esposte in merito ai profili di copertura finanziaria del citato articolo 4, comma 2, appare comunque necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse in parola anche in relazione agli oneri previsti in via permanente per gli anni successivi al 2019.

In merito ai profili di copertura, il comma 3 dispone che il credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, originariamente riconosciuto per il triennio 2014-2016, si applichi anche a decorrere dal 1° gennaio 2018 al fine di promuovere la produzione musicale di opere di artisti emergenti (opere prime, seconde e terze).

Il successivo comma 4 prevede invece che agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provveda – per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2020 – mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e – per l'anno 2019 – mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, segnala che il comma 4 dell'articolo 5 prevede che agli oneri derivanti dal riconoscimento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, del credito di imposta finalizzato a promuovere la produzione musicale di opere di artisti emergenti, di cui al precedente comma 3 – pari a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 – si provveda per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, nonché per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, rinvia alle considerazioni in precedenza esposte, con riferimento all'utilizzo dei Fondi in questione, in relazione ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 4, comma 2. Da un punto di vista formale, rileva infine che – per quanto non espressamente previsto dal testo del provvedimento in esame – il Ministro dell'economia e delle

finanze deve comunque intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con riferimento all'articolo 6, recante clausola di salvaguardia, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda l'articolo 7, recante disposizione finale, non ha osservazioni da formulare, considerato che alla disposizione originaria concernente le fondazioni lirico-sinfoniche, la cui applicabilità viene posticipata dalla norma in esame, non erano stati ascritti effetti finanziari.

Il viceministro Luigi CASERO, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*), si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.**

**Nuovo testo unificato C. 1932 e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le modalità di valorizzazione dei prodotti integrali nel quadro della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, assicurino comunque l'invarianza di oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura, anche in considerazione di quanto testé rilevato sugli aspetti relativi alla quantificazione, ritiene che andrebbe pertanto valutata l'opportunità di corredare le disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di ristorazione collettiva, scolastica e ospedaliera, di una apposita clausola di invarianza finanziaria.

Il viceministro Luigi CASERO si riserva di valutare la proposta testé formulata dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato.**

**Atto n. 437.**

(Rilievi alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2017.

Mauro GUERRA, *relatore*, ricorda che la Commissione era in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

Il viceministro Luigi CASERO fa presente che appare necessario prevedere che la corresponsione di borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli, di cui all'articolo 6, comma 2, abbia luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che alle spese che ne deriveranno si potrà comunque far fronte anche attraverso le risorse derivanti dalla quota di iscrizione ai corsi di formazione.

Osserva che ai componenti della Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche intermedie e finali dei tirocinanti e a quelli della Commissione di valutazione interna preposta alle predette verifiche, di cui all'articolo 8, non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza in qualsiasi forma. Precisa che, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, appare necessario tuttavia precisare, all'articolo 9, che gli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione nazionale e della Commissione di valutazione interna, nonché gli eventuali rimborsi delle spese sostenute dai loro componenti, sono posti integralmente a carico dei Consigli dell'ordine o delle Associazioni forensi, nonché degli altri soggetti organizzatori previsti dalla legge.

Mauro GUERRA, *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato (atto n. 437);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

appare necessario prevedere che la corresponsione di borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli, di cui all'ar-

ticolo 6, comma 2, avrà luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che alle spese che ne deriveranno si potrà comunque far fronte anche attraverso le risorse derivanti dalla quota di iscrizione ai corsi di formazione;

ai componenti della Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche intermedie e finali dei tirocinanti e a quelli della Commissione di valutazione interna preposta alle predette verifiche, di cui all'articolo 8, non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza in qualsiasi forma;

al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, appare necessario tuttavia precisare, all'articolo 9, che gli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione nazionale e della Commissione di valutazione interna, nonché gli eventuali rimborsi delle spese sostenute dai loro componenti, sono posti integralmente a carico dei Consigli dell'ordine o delle Associazioni forensi, nonché degli altri soggetti organizzatori previsti dalla legge;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 6, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

All'articolo 9, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Gli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione nazionale, di cui al comma 1, e della Commissione di valutazione interna, di cui all'articolo 43, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nonché dai rimborsi spese corrisposti ai componenti delle medesime Commissioni, sono posti integralmente a carico dei Consigli dell'ordine o



delle Associazioni forensi, nonché degli altri soggetti organizzatori previsti dalla legge. ».

Il viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.**

**Atto n. 459.**

(Rilievi alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2017.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione era in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

Il viceministro Luigi CASERO fa presente che il provvedimento in esame, come affermato dalla relazione tecnica, non comporta alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e che la ripartizione in misura prefissata tra l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), introdotta dal provvedimento in esame, del contributo annuo dovuto annualmente dal Ministero dello sviluppo economico agli organismi nazionali di normazione italiani, non comporta riflessi sul funzionamento dei predetti enti.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (atto n. 459);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il provvedimento in esame, come affermato dalla relazione tecnica, non comporta alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

la ripartizione in misura prefissata tra l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), introdotta dal provvedimento in esame, del contributo annuo dovuto annualmente dal Ministero dello sviluppo economico agli organismi nazionali di normazione italiani, non comporta riflessi sul funzionamento dei predetti enti;

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

lo schema di decreto legislativo ».

Il viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**



**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

**SEDE CONSULTIVA**

*Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.*  
Atto n. 4407.

**ATTI DEL GOVERNO**

*Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.*  
Atto n. 461.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.*  
Atto n. 453.

*Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE.*  
Atto n. 456.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.  
C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA**

16529

  
*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO II

Roma, 24 OTT. 2017

Prot. N. 189686  
Prot. Entrata N. 189399  
Allegati:  
Risposta a nota del:

All'Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
SEDE

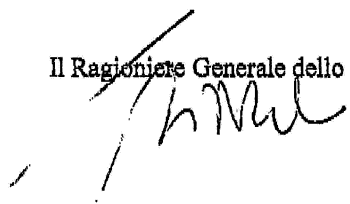
e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze  
SEDE

**Oggetto:** Atto Camera n. 4505-B - Disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Relazione tecnica al passaggio tra i due rami del Parlamento.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso da codesto Ufficio Legislativo ai fini delle valutazioni di competenza.

Al riguardo, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si restituisce la relazione tecnico-finanziaria positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Prot: RGS 0189399/2017

L'articolo 1, recante disposizioni in materia di avvocati stabiliti, sostituisce l'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 96/2001 con un nuovo testo, al fine di uniformare la disciplina per l'accesso degli avvocati stabiliti al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a quella prevista dall'art. 22, comma 2, dalla legge n. 247/2012 per gli avvocati che hanno ottenuto il titolo abilitativo in Italia. La disposizione, in particolare, riduce da 12 a 8 anni il periodo minimo di esercizio della professione forense in ambito UE da parte dell'avvocato stabilito ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, prevedendo, altresì, per i medesimi fini, l'obbligo della lodevole e proficua frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura (comma 1). Viene, altresì, introdotta una disciplina transitoria (comma 2).

Dalla norma non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che le eventuali attività amministrative e di comunicazione da parte del Ministero della giustizia potranno essere svolte attraverso l'utilizzo delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si precisa inoltre che l'attività di formazione presso la Scuola superiore dell'avvocatura è disciplinata e regolata autonomamente con regolamento del Consiglio nazionale forense e che la frequenza è subordinata al pagamento di una quota da parte dell'avvocato interessato alla formazione funzionalizzata all'iscrizione all'albo speciale, a totale copertura delle spese connesse all'organizzazione dei corsi formativi.

L'articolo 2, aggiunto in prima lettura, reca disposizioni volte a apprestare ulteriori mezzi di tutela dei diritti d'autore contro le violazioni commesse su internet dai prestatori dei servizi dell'informazione.

Il comma 1, in particolare, attribuisce all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il potere di adottare provvedimenti cautelari, ordinando, in presenza di determinate condizioni, l'immediata cessazione delle violazioni del diritto d'autore.

Il comma 2 delega all'Autorità il potere di disciplinare con proprio regolamento le procedure relative all'adozione e alla convalida dei suddetti provvedimenti cautelari.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività dell'AGCOM non pesano sul bilancio dello Stato, considerato che, per legge, tale Autorità si finanzia con i contributi versati dagli operatori del mercato da essa regolato.

L'articolo 3, modificato in prima lettura, disciplina, al comma 1, la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario mediante ricetta sanitaria elettronica, fissando la data del 1° settembre 2018 quale termine a partire dal quale la prescrizione di medicinali ad uso veterinario deve avvenire obbligatoriamente mediante ricetta elettronica. Inoltre, nel corso della prima lettura, è stato introdotto il comma 2 che comporta l'obbligo, a decorrere dalla stessa data, di redigere le ricette dei mangimi medicati (vale a dire modificati con miscele autorizzate) esclusivamente secondo il modello di ricetta elettronica.

Le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con particolare riferimento al sistema di tracciabilità, si precisa che, essendo il sistema realizzato mediante sostanziale sovrapposizione ed utilizzo degli strumenti già attivi per il monitoraggio dei

Prot: RGS 0189399/2017

medicinali ad uso umano, la norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica, poiché eseguito con le risorse umane, strumentali e finanziarie, interne al Ministero della salute, disponibili a legislazione vigente.

La banca dati, infatti, è già funzionante presso il Ministero della salute ed è stata originariamente istituita per la tracciabilità del farmaco ad uso umano. Successivamente è stata ampliata e attualmente prevede un settore dedicato alla raccolta dei dati relativi ai medicinali veterinari, fino ad ora alimentato su base volontaria.

A regime, la digitalizzazione delle procedure comporterà una elevata riduzione degli oneri per i soggetti coinvolti e un risparmio di risorse umane ed economiche per i Servizi veterinari e le autorità competenti deputate al controllo ufficiale e all'attività di farmaco-sorveglianza nonché una semplificazione per i veterinari liberi professionisti, per i detentori/proprietari degli animali e per coloro su cui ricadono gli obblighi di tracciabilità (produttori, distributori, farmacisti).

In merito all'introduzione dell'obbligo di utilizzo del modello informatizzato di ricetta veterinaria, in luogo di quello cartaceo, si fa presente che la maggior parte delle regioni ha già aderito alla sperimentazione su base volontaria, consistente nell'accesso al prontuario on-line del Ministero della salute, e che il relativo servizio informativo è già a disposizione dei servizi veterinari delle ASL.

Al riguardo si segnala che, nelle more dell'introduzione dell'obbligo di prescrizione informatizzata del farmaco veterinario su tutto il territorio nazionale, nel periodo agosto-settembre 2015 è partita la fase di sperimentazione su base volontaria presso le regioni Abruzzo e Lombardia, con la collaborazione tecnica ed operativa del Centro Servizi Nazionale (CSN) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, consistente nell'accesso al prontuario on-line del Ministero della salute, disponibile al link <https://www.vetinfo.sanita.it/>. I soggetti coinvolti sono 8 ASL, 24 veterinari liberi professionisti, 25 grossisti e farmacie e 59 allevamenti (11 avicoli, 41 bovini e 7 suini) di cui 49 in regione Lombardia e 10 in regione Abruzzo. Nel corso del 2016, altre Regioni e Province autonome (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, P.A. di Bolzano, P.A. di Trento, Sardegna, Umbria, Veneto e Valle D'Aosta) hanno manifestato la volontà di aderire alla sperimentazione auspicando, in tempi brevi, l'adozione della ricetta elettronica.

Inoltre, dall'inizio del 2017 è stata testata, in due grandi mangimifici, anche la prescrizione dei mangimi medicati che, a metà agosto, vedrà l'inizio della fase effettiva di sperimentazione nelle Regioni attualmente coinvolte, con la collaborazione tecnica e operativa del Centro Servizi Nazionale (CSN) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

Le modalità operative per la redazione in formato elettronico della prescrizione dei mangimi medicati sono le stesse di quelle già utilizzate per la prescrizione dei medicinali veterinari e il ritardo nell'inizio della fase sperimentale è da attribuirsi esclusivamente a questioni organizzative e non a problemi tecnici.

Si segnala infine che le predette attività di aggiornamento della banca dati del Ministero della salute saranno realizzate a valere sulle risorse comunitarie destinate all'intervento "Malattie animali".

**L'articolo 4**, introdotto in prima lettura, predispone un apparato sanzionatorio per le violazioni del regolamento 531/2012 relativo al **roaming delle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'UE**, come modificato dai regolamenti 2015/520 e 2017/920. Esso interviene sull'articolo 98 del D.lgs. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) conferendo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria variabile dai 120.000,00 euro ai 2.500.000,00 euro nei casi di violazione di una serie di disposizioni del Regolamento n. 2012/531/UE.

Il nuovo **comma 16-ter** prevede altresì che qualora l'Autorità riscontri la sussistenza di una violazione di una serie di disposizioni del Regolamento n. 2015/2120/UE e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti possa adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del



Prot: RGS 0189399/2017

provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

Infine, il nuovo comma 16-*quater* prevede che l'Autorità pubblichi i provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni sopra esposte a spese dell'operatore, sui mezzi ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è dotata di autonomia finanziaria e provvederà ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**L'articolo 5**, reca disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio d'Europa del 28 novembre 2008, sulla lotta contro alcune forme di discriminazione razziale e xenofobiche.

La norma, in particolare, estende l'ambito di applicazione della fattispecie aggravante di reato di "negazionismo", di cui all'art. 3, comma 3-bis, della legge n. 654/1975, prevedendo la punibilità oltre che - come previsto nel testo vigente - in caso di negazione totale o parziale della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, anche nei casi di grave minimizzazione ed apologia dei medesimi crimini (comma 1). Viene, inoltre, aggiunto il "negazionismo" alle fattispecie delittuose che, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, comportano la responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, in relazione alla commissione di tale reato viene prevista l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e interdittive (comma 2).

Con riguardo al comma 1, si evidenzia che, trattandosi di norma di diritto sostanziale, volta ad allargare la casistica delle condotte xenofobiche ed antisemitiche ritenute illecite e da reprimere con applicazione di una pena pari ai comportamenti di "negazionismo", l'attuazione della disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. L'amministrazione della giustizia provvede agli adempimenti di natura istituzionale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Con riguardo al comma 2, si rileva altresì che per evitare la strumentalizzazione a fini xenofobi di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare è prevista la responsabilità amministrativa per enti, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica, per i quali è previsto l'inasprimento del regime sanzionatorio con l'introduzione di un articolo aggiuntivo al D. lgs. n. 231/2001. L'attuazione di tale norma, che introduce una disciplina puramente sanzionatoria, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

**L'articolo 6**, modificato in prima lettura, aggiorna la disciplina di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, prevista dalla legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015/2016).

In particolare, il comma 1, introdotto in prima lettura, interviene sugli articoli da 12 a 14 della L. 122/2016:

- rinnovando la condizione, attualmente prevista come necessaria ai fini dell'indennizzo, che la vittima disponga di un reddito annuo, come risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (lettera a)];
- ammettendo all'indennizzo anche i soggetti che non hanno esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato, qualora lo stesso abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato [lettera b)].

In base all'attuale formulazione della disposizione, la vittima, per ottenere il risarcimento del danno, deve avere già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;

- ammettendo all'indennizzo anche le vittime che abbiano percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati, purché dette somme siano pari o inferiori a 5.000 euro [lettera c)].



Prot: RGS 0189399/2017

In base all'attuale formulazione della disposizione, la vittima, per ottenere il risarcimento del danno, non deve aver percepito, per lo stesso fatto, somme – di qualsivoglia ammontare – erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati;

- ampliando i casi di ammissibilità delle domande di indennizzo [lettere d) ed e)].

In particolare, infatti, rispetto alla legislazione vigente, per effetto di tali disposizioni, le domande che non attestano l'infuttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno sono ritenute ammissibili nei casi in cui l'autore del reato abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio e, inoltre, i termini per la presentazione della domanda possono decorrere anche dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale (mentre attualmente hanno decorrenze anteriori), con ciò ampliando i termini per la medesima presentazione.

Gli oneri derivanti da tali disposizioni sono stimati tenendo presente che gli importi dell'indennizzo sono legati al ristoro delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, e sono determinati con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, assicurando la proporzionalità della misura dell'indennizzo rispetto alla gravità del reato di violenza subito.

A titolo esemplificativo, nei casi in cui l'autore del reato sia ignoto, si fornisce il seguente schema, opportunamente rimodulato, che prevede la diversa misura degli indennizzi, a seconda delle fattispecie delittuose, tenuto conto del numero maggiore di possibili beneficiari (n. 49):

€ 7.000 (indennizzo fisso) X 52 beneficiari (in caso di omicidio) = € 364.000,00;

€ 5.000 (indennizzo fisso) X 151 beneficiari (in caso di violenza sessuale) = € 755.000,00;

€ 3.000 (indennizzo fisso) X 293 beneficiari (in caso di lesioni personali gravi o gravissime) = € 879.000,00 per un totale stimato in € 1.998.000,00 all'anno.

Analogamente, nel caso in cui l'autore del reato sia noto, ma l'esito delle procedure giudiziarie od esecutive non abbia determinato il risarcimento del danno alla vittima, tenuto altresì conto dei nuovi requisiti di accesso all'indennizzo, è possibile ipotizzare, in mancanza di analitici dati statistici al riguardo, un numero di beneficiari non superiore a quelli stimati per le vittime di reato violento da autore ignoto:

€ 7.000 (indennizzo fisso) X 52 beneficiari (in caso di omicidio) = € 364.000,00;

€ 5.000 (indennizzo fisso) X 151 beneficiari (in caso di violenza sessuale) = € 755.000,00;

€ 3.000 (indennizzo fisso) X 293 beneficiari (in caso di lesioni personali gravi o gravissime) = € 879.000,00, per un totale stimato in € 1.998.000,00 all'anno.

L'onere complessivo può essere stimato in circa euro 3.996.000,00 e rideterminato a fini prudenziali in euro 4.000.000,00 all'anno. La legge n. 122/2016 autorizza già una spesa di euro 2.600.000 annui a decorrere dal 2016. Il presente provvedimento incrementa la platea dei beneficiari, come sopra esplicitato, determinando un maggior onere annuo pari ad euro 1.400.000.

Pertanto, la lettera f) del comma 1 prevede un incremento della dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. In particolare, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, è disposto un incremento di detto Fondo pari a 2.800.000 euro per il 2017 e a 1.400.000 annui a decorrere dal 2018;

Il comma 2, inoltre, dispone che l'indennizzo a carico dello Stato, previsto ai sensi degli articoli da 11 a 16 della L. 122/2016 in favore delle vittime di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, spetti anche a chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della medesima legge 122/2016.

Il comma 3 prevede poi che le domande dei soggetti di cui al comma 2 siano presentate, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e

Prot: RGS 0189399/2017

secondo le modalità di accesso all'indennizzo previste dagli articoli 11, 12, 13, comma 1, e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificati, da ultimo, dal presente articolo.

La stima finanziaria di tali disposizioni è stata operata con riferimento ai dieci anni (2006-2015) precedenti all'entrata in vigore della legge e considerati i casi di coloro che potranno essere ammessi al beneficio dell'indennizzo, ipotizzando un numero di persone offese ad opera di ignoti che può essere stimato nella misura di **496 in ragione d'anno**, cui sono da aggiungere, sempre a fini prudenziali, in egual numero di beneficiari vittime di tale tipologia di reati commessi da autori noti, per un totale complessivo di **992 beneficiari annui**.

Applicando le misure degli indennizzi come sopra ipotizzate a secondo delle fattispecie delittuose, si prevede:

#### INDENNIZZO NEL CASO DI AUTORE IGNOTO DEL REATO:

€ 7.000 (indennizzo fisso) X 52 beneficiari (in caso di omicidio) = € 364.000,00;

€ 5.000 (indennizzo fisso) X 151 beneficiari (in caso di violenza sessuale) = € 755.000,00;

€ 3.000 (indennizzo fisso) X 293 beneficiari (in caso di lesioni personali gravi o gravissime) =

€ 879.000,00 per un totale stimato in € 1.998.000,00 all'anno.

L'onere complessivo valutato su un periodo di dieci anni antecedenti l'entrata in vigore della legge può essere stimato in circa 19.980.000,00 e rideterminato ai fini prudenziali in euro 20.000.000,00.

#### INDENNIZZO NEL CASO DI AUTORE NOTO DEL REATO:

€ 7.000 (indennizzo fisso) X 52 beneficiari (in caso di omicidio) = € 364.000,00;

€ 5.000 (indennizzo fisso) X 151 beneficiari (in caso di violenza sessuale) = € 755.000,00;

€ 3.000 (indennizzo fisso) X 293 beneficiari (in caso di lesioni personali gravi o gravissime) =

€ 879.000,00, per un totale stimato in € 1.998.000,00 all'anno.

L'onere complessivo valutato su un periodo di dieci anni antecedenti l'entrata in vigore della legge può essere stimato in circa 19.980.000,00 e rideterminato ai fini prudenziali in euro 20.000.000,00.

#### INDENNIZZO NEL CASO DI AUTORE IGNOTO DEL REATO

| IMPORTI<br>INDENNIZZO<br>O FISSO | nr<br>BENEFICIA<br>RI | 2006   | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
|----------------------------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 7                                | 52                    | 364    | 364   | 364   | 364   | 364   | 364   | 364   | 364   | 364   | 364   |
| 5                                | 151                   | 755    | 755   | 755   | 755   | 755   | 755   | 755   | 755   | 755   | 755   |
| 3                                | 293                   | 879    | 879   | 879   | 879   | 879   | 879   | 879   | 879   | 879   | 879   |
| <b>TOTALE</b>                    |                       | 1.998  | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 |
| <b>TOTALE PER 10 ANNI</b>        |                       | 19.980 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Mila euro

#### INDENNIZZO NEL CASO DI AUTORE NOTO DEL REATO

Prot: RGS 0189399/2017

| IMPORTI<br>INDENNIZZI<br>O FISSO | nr<br>BENEFICIA<br>RI | 2006   | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
|----------------------------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 7                                | 52                    | 364    | 364   | 364   | 364   | 364   | 364   | 364   | 364   | 364   | 364   |
| 5                                | 151                   | 755    | 755   | 755   | 755   | 755   | 755   | 755   | 755   | 755   | 755   |
| 3                                | 293                   | 879    | 879   | 879   | 879   | 879   | 879   | 879   | 879   | 879   | 879   |
| <b>TOTALE</b>                    |                       | 1.998  | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 |
| <b>TOTALE PER 10 ANNI</b>        |                       | 19.980 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Mila euro

Per tanto, l'ammontare complessivo dell'indennizzo che potrà essere corrisposto ai beneficiari in possesso dei necessari requisiti normativi, per il periodo decennale (2006-2015) antecedente l'entrata in vigore della Legge n. 122/2016, può stimarsi in euro 40.000.000,00, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro per l'anno 2018 - in ragione dell'ampliamento della platea dei beneficiari prevista su base annua da 652 a 992 unità (contributo annuale dello Stato al Fondo di solidarietà da 2,6 a 4 milioni di euro).

In conclusione, il **comma 4** provvede alla copertura degli oneri complessivi derivanti dall'articolo 6, composti dagli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2,8 milioni per l'anno 2017, ad 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, nonché dagli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2017 e in 30 milioni di euro per l'anno 2018, provvedendo quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, quanto a 31,4 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ad essi si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

| <b>PROSPETTO ONERI ARTICOLO 6</b>                                                                                                                        |             |             |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                          | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019 e successivi</b> |
| Oneri "autorizzati" derivanti da incremento contributo statale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge n. 122 del 2016 ( <i>comma 1, lettera f)</i> | 2.800.000   | 1.400.000   | 1.400.000                |

Prot: RGS 0189399/2017

|                                                                                                                                        |                   |                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Oneri "valutati" derivanti dal riconoscimento dell'indennizzo per i reati commessi nel periodo 30 giugno 2005-22 luglio 2016 (comma 2) | 10.000.000        | 30.000.000        |                  |
| <b>TOTALE MAGGIORI ONERI</b>                                                                                                           | <b>12.800.000</b> | <b>31.400.000</b> | <b>1.400.000</b> |

L'articolo 7, modificato in prima lettura, introduce una nuova disciplina dei rimborsi IVA, riconoscendo una somma a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso dell'IVA.

L'indennizzo proposto è pari, per ogni anno di durata della garanzia, allo 0,15 per cento dell'importo garantito, di cui all'articolo 38-bis del decreto IVA.

Utilizzando gli ultimi dati disponibili inviati dall'Agenzia delle Entrate in data 6 giugno 2017, risulta che i contribuenti IVA che hanno chiesto rimborso con obbligo di presentazione di garanzia nell'anno 2016 sono circa 9.000 per un valore totale di 5.200 milioni di euro.

Sulla base di questi aggiornamenti, la stima del costo totale dell'indennizzo (0,15%), in termine annuo, è valutabile in circa 7,8 milioni di euro per ciascun anno di garanzia.

L'onere complessivo è di circa 23,4 milioni di euro per i tre anni considerati (7,8 mln x 3).

Nella relazione tecnica originaria al provvedimento erano stati stimati oneri pari a 2,4 milioni di euro su base annua (7,2 milioni per il triennio), sulla base dei dati dei rimborsi riferiti al 2014, abbattuti per tenere conto dell'andamento dei rimborsi nei primi mesi del 2015 (dati parziali).

Sulla base dei nuovi dati disponibili riferiti al 2016, l'impatto differenziale della misura è pari a 5,4 milioni di euro (7,8-2,4) su base annua e pari a 16,2 milioni di euro per il triennio considerato (23,4-7,2).

L'articolo 8, aggiunto in prima lettura, recante "Modifiche alla disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta finalizzate alla chiusura del Caso EU pilot 9164/17/TAXU".

La norma, in particolare, inserisce l'articolo 30-ter al DPR 633/72 prevedendo, al comma 1, la possibilità per il soggetto passivo di presentare la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta entro il termine di due anni dal versamento della medesima ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Il comma 2 prevede, inoltre, che, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria accerti la non debenza dell'IVA (o accerti un minor importo di IVA dovuta) con riferimento a specifiche cessioni di beni o prestazioni di servizi, tale circostanza, oltre a costituire un presupposto per il recupero da parte dell'Amministrazione stessa dell'imposta indebitamente detratta dal cessionario o committente, rappresenta anche un presupposto per il recupero, da parte del cedente o prestatore, dell'IVA versata ma non dovuta.

La norma, prevedendo procedure e termini nuovi per i rimborsi di IVA erroneamente versata, comportando variazioni procedurali e cambiamenti nelle tempistiche.

La modifica in esame, volta ad introdurre il citato art. 30 ter, intervenendo sui termini per la richiesta di rimborsi in caso di ripetizione di indebito oggettivo, determina oneri per il bilancio dello Stato che, pur nella difficoltà della loro esatta quantificazione, possono essere valutati – prudenzialmente – nell'importo di 500.000 euro annui a decorrere dal 2017.

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



Prot: RGS 0189399/2017

**L'articolo 9**, relativo alla disciplina IVA delle cessioni all'esportazione, al primo comma, sostituisce il comma 5 dell'articolo 26, della legge 11 agosto 2014, n. 125, stabilendo la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3 della stessa legge, i quali provvedono alla loro esportazione anche tramite vettori o spedizionieri da essi incaricati in attuazione di finalità umanitarie comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo.

Inoltre il secondo comma stabilisce che nel caso di mancata esportazione dei suddetti beni si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 1997/471.

Al riguardo, si evidenzia che l'articolo in esame, dal punto di vista strettamente finanziario, non determina effetti di gettito, trattandosi di un intervento sulle procedure e sulle condizioni per poter fruire del suddetto regime di non imponibilità ai fini IVA, in sostituzione di quanto previsto dal D.M. n. 379 del 10 marzo 1988. Il differimento del termine entro il quale il cessionario non residente deve esportare il bene fuori dall'Unione europea (dai 90 giorni dalla consegna del bene previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 633/1972, ai 180 giorni previsti dalla lettera b-bis) del medesimo articolo), non incide in linea di principio sulla qualificazione dell'operazione da parte dell'erario.

**L'articolo 10**, relativo al regime fiscale delle navi iscritte nei Registri dei Paesi dell'Unione Europea o dello SEE, intende estendere il vigente regime fiscale relativo ai soggetti esercenti navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche nei confronti di soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte nei registri di Paesi UE o SEE.

Il Registro Internazionale è stato istituito per l'immatricolazione delle navi mercantili impiegate in attività commerciali di trasporto marittimo di beni o persone, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei Trasporti; attualmente, la possibilità di iscrizione è concessa anche ai cosiddetti Yacht commerciali e alle navi che effettuano servizi di cabotaggio oltre le 100 miglia marine.

In definitiva si tratta di estendere le misure agevolative che comprendono essenzialmente:

- credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato a valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi (art. 4 c.1 L.457/1997);
- concorrenza nella misura del 20 per cento del reddito prodotto con navi iscritte al Registro Internazionale a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF o all'IRES (art. 4, comma 2, L. 457/1997 modificato dalla L. n. 30/98);
- esclusione dalla base imponibile IRAP, del valore della produzione realizzato mediante l'utilizzo di navi iscritte al Registro Internazionale (art. 12 D.Lgs 446/1997);
- determinazione forfettaria, per opzione, del reddito imponibile armatoriale, cd Tonnage Tax (art. 155-161 TUIR).

Gli effetti in termini di gettito appaiono di difficile determinazione, in ordine alla necessità di acquisire informazioni su navi iscritte in vari Registri di navigazione.

In linea generale la nuova normativa, trattandosi di estensione di agevolazioni, dovrebbe portare ad una complessiva diminuzione di gettito per l'Esercizio, determinata dalla combinazione di effetti di diversa natura.

In particolare, per quanto riguarda il credito di imposta corrispondente alle ritenute Irpef effettuate nei confronti dei marittimi imbarcati su navi iscritte al RI, si potrebbe verificare una perdita nei confronti degli armatori i quali, attualmente con navi con bandiera comunitaria, si vedrebbero riconosciuta l'agevolazione sull'ammontare delle ritenute che attualmente versano all'Esercizio italiano. Di converso potrebbe verificarsi anche il caso di soggetti che trasferiscono navi attualmente iscritte nel RI verso registri di paesi comunitari ove non vigono le stesse condizioni



Prot: RGS 0189399/2017

operative vincolanti, in termini di composizione dell'equipaggio, corrispondenti a quelle necessarie per l'iscrizione al RI italiano. Trascurando le implicazioni in ordine agli effetti in termini di occupazione di marittimi nazionali che ciò comporterebbe, non dovrebbero verificarsi effetti in merito al versamento delle ritenute, essendo esse attualmente non versate. Un altro fattore distortivo, ma probabilmente di limitata portata, potrebbe originarsi per le previsioni dell'art. 5, comma 5 della legge 88/2001 il quale introduce una norma di interpretazione autentica del comma 8-bis articolo 51 Tuir (in passato era l'art. 53), secondo cui "per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall'attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi"; pertanto, in caso di migrazione da RI ad altro registro comunitario, potrebbe venire a modificarsi la tassazione in capo al singolo marittimo in caso prestasse la sua attività lavorativa per un periodo superiore a 183 giorni sullo scafo con bandiera comunitaria.

Per quanto riguarda l'agevolazione Ires o Irpef, dall'analisi dei modelli di dichiarazione Unico 2013 si rileva, nei confronti dei contribuenti che dichiarano di operare nell'ambito dei codici di attività Ateco 50.10.00 (Trasporto marittimo e costiero di passeggeri) e 50.20.00 (Trasporto marittimo e costiero di merci) e che non usufruiscono attualmente delle agevolazioni accordate per l'iscrizione al RI, non aderiscono alla Tonnage Tax, un ammontare di imposta pari complessivamente a 15 mln di euro.

Fatte salve le previsioni dei commi 3 e 5 dell'art. 1 del D.L. n. 457/1997, i quali dispongono di condizioni e requisiti all'iscrizione di navi al RI, come ad esempio la riserva per i servizi di cabotaggio di corto raggio, si adotta l'ipotesi prudenziale che la metà dei soggetti abbiano i requisiti di soggetti residenti o di stabili organizzazioni di soggetti non residenti che usano navi iscritte in altri registri comunitari, si otterrebbe pertanto una perdita di circa l'80% della metà dell'imposta prima citata, nell'ordine di 6 mln di euro di competenza annua (15mlnX50%X80%).

Nei confronti dell'Irap, utilizzando lo stesso criterio di prudenza, dall'analisi delle dichiarazioni Irap 2013 si osserva un ammontare di Irap pagata nell'ordine di 5 mln di euro. Pertanto, secondo il medesimo presupposto, tale importo rappresenterebbe interamente una perdita di gettito. Infatti, il decreto istitutivo dell'IRAP considera *ex lege* esercitata fuori dal territorio dello Stato l'attività di trasporti marittimi realizzati mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel Registro Internazionale.

Infine, per quanto riguarda la *Tonnage Tax* (artt. 155-161 TUIR), la fattispecie dovrebbe trovare limitate possibilità di estensione per attrazione, sia per equivalenti regimi esistenti in altri paesi, sia per ulteriori condizioni e vincoli, anche di durata dell'opzione, che essa comporta.

Ulteriori elementi propri dei soggetti che hanno in esercizio navi iscritte al RI, ma non di rilevanza fiscale, riguardano l'esenzione dal versamento dei contributi, attualmente vigente nei confronti dei marittimi impiegati su navi iscritte. Di tali contributi si fa carico un apposito fondo.

Dalla proposta di modifica normativa deriva pertanto una perdita di gettito per competenza di 11 milioni di euro in ragione di anno cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, introdotto dall'articolo 28, della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Gli effetti finanziari (per cassa) ipotizzando l'entrata in vigore della norma nell'anno 2017 sono i seguenti:

|               | 2018       | 2019       | 2020       |
|---------------|------------|------------|------------|
| IRES/IRPEF    | -10,75     | -6         | -6         |
| IRAP          | -9,25      | -5         | -5         |
| <b>Totale</b> | <b>-20</b> | <b>-11</b> | <b>-11</b> |

milioni di euro

Prot: RGS 0189399/2017

Infine, si precisa che le recenti modifiche alla disciplina cd "*Tonnage tax*", recate dall'articolo 7-*quater*, comma 27, lettera g), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, nonché le modifiche correlate alle previsioni recate in materia dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 non incidono sugli effetti finanziari stimati per il presente articolo.

L'articolo 11 intende risolvere la questione del trattamento economico degli ex-lettori di lingua straniera in servizio nelle università statali, che sono stati assunti prima dell'entrata in vigore del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, con il quale è stata introdotta la nuova figura del "collaboratore esperto linguistico", regolata dal CCNL del personale tecnico amministrativo delle università. La norma è finalizzata a garantire completa ottemperanza alla sentenza del 26 giugno 2001 della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-212/99), la quale ha stabilito che i lettori hanno diritto al trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura all'impegno orario effettivamente assolto, con attribuzione di scatti stipendiali a decorrere dalla data della presa di servizio e tenendo conto che l'impegno a tempo pieno corrisponde a 500 ore. I lettori attualmente in servizio nelle università statali sono circa 500, di cui circa 260 hanno un contenzioso pendente con gli atenei dai quali dipendono.

La disposizione che si propone, applicando il giudicato europeo e quanto stabilito dall'articolo 1 del D.L. n. 2/2004, stanziando risorse aggiuntive sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, attribuendo un significativo cofinanziamento agli atenei per la chiusura dei contenziosi in essere. Si prevede altresì che il MIUR adotti, di concerto con il MEF, uno schema tipo di contratto integrativo dei contratti di sede che ciascun ateneo dovrà definire entro il 2017. Con lo stesso decreto sono anche stabiliti i criteri di ripartizione del fondo a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che entro il 31 dicembre 2017 perfezionano i contratti integrativi.

Per l'adeguamento degli stipendi futuri, si prevede un onere complessivo pari a euro 8,705 milioni annui, tenuto conto degli arrotondamenti: il costo pro capite massimo dell'adeguamento stipendiale, da moltiplicare per le 260 unità interessate, è infatti pari a € 33.480 (differenza tra l'onere minimo di un collaboratore ed esperto linguistico assunto dopo il 1995, pari a € 21.600, e il costo massimo, comprensivo degli scatti di anzianità, del ricercatore confermato a tempo definito a tempo pieno, pari a € 55.080). A tali oneri a regime, le università provvederanno con lo stanziamento aggiuntivo sul FFO autorizzato dal provvedimento in esame e con le ulteriori risorse eventualmente occorrenti disponibili nei propri bilanci.

La copertura dell'onere aggiuntivo derivante dall'incremento del FFO è garantita mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, introdotto dall'articolo 28, della legge 29 luglio 2015, n. 115; per il solo anno 2018 si provvede, in parte, mediante riduzione del predetto fondo e, in parte, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

L'articolo 12, relativo all'etichettatura delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le attività di controllo previste da tale norma saranno eseguite dalle amministrazioni centrali e locali competenti (Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Aziende sanitarie locali) con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si rappresenta che tali attività di

Prot: RGS 0189399/2017

controllo sono le stesse già svolte in attuazione delle previsioni contenute nel DPR n. 180 del 1988, che ha recepito la direttiva 83/417/CEE, poi abrogata dalla direttiva (UE) 2015/2203 e riguardano i controlli sulle indicazioni obbligatorie da riportare nelle etichettature dei prodotti (che sono le stesse di quelle previste nella direttiva 83/417/CEE) e i controlli sul rispetto dei tenori previsti negli allegati della direttiva. Dalle disposizioni in esame, quindi, non derivano nuove attività di accertamento, ma la verifica che i prodotti siano conformi ai nuovi parametri di tenori stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/2203: il tenore massimo di umidità della caseina al 12% e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare, ridotto al 2%.

La previsione sulle autorità competenti è stata inserita in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, il quale, in merito ai controlli in materia di sicurezza alimentare, prevede che le autorità competenti siano il Ministero della salute, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Trattasi, pertanto, di attività istituzionali delle medesime, frangibili con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Le attività di controllo di competenza del Ministero della salute sono già coperte dalle risorse previste dal capitolo di spesa 5010 del Ministero della salute "Spese per il potenziamento ed il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli", mentre i controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono coperti con le risorse finanziarie già destinate al funzionamento e all'operatività dell'Ispettorato centrale repressione frodi (Missione 1 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" Programma 1.4 "Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale", capitoli n. 2460 e n. 2461 "Spese per acquisti di beni e servizi" e pertinenti piani gestionali).

Nel corso della prima lettura alla Camera dei deputati, è stato aggiunto il comma 10, che esonera dall'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle norme sull'etichettatura di tali prodotti, chi, nell'esercizio della propria attività (di ristorazione, bar, mensa) utilizza caseine e caseinati in confezioni originali e non sia in grado di verificare l'esatta corrispondenza di tali prodotti alla indicazioni riportate in etichetta. Anche da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in termini di minori entrate, posto che le sanzioni amministrative comminabili alle condotte di chi utilizza - per la preparazione di alimenti - caseine o caseinati non rispondenti ai requisiti previsti dalla direttiva, costituiscono nel panorama dell'ordinamento italiano una novità introdotta dal comma 9 dell'articolo in esame.

Nel corso della seconda lettura al Senato della Repubblica, è stata soppressa la disposizione del comma 5 che attribuiva alle imprese del settore alimentare la facoltà di riportare alcune indicazioni obbligatorie solo nella bolla di accompagnamento, anziché in etichetta. Tale soppressione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una disposizione di carattere ordinamentale.

**L'articolo 13**, introdotto in prima lettura su iniziativa governativa, reca disposizioni in materia di anagrafe equina, volte ad abrogare il comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 200, che ha stabilito che l'anagrafe degli equidi, sulla base di linee guida e dei principi stabiliti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, venga gestita e organizzata dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), al fine di garantire la completa attuazione delle finalità stabilite dal Regolamento (UE) 2016/429 (Animal health law), accentrando la gestione dell'anagrafe in capo al Ministero della salute, attraverso la banca dati informatizzata, istituita, presso lo stesso Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 196 del 1999, anche al fine di garantire l'adempimento degli obblighi stabiliti dagli articoli 108, 109 e 110 dello stesso Regolamento. Conseguentemente, le risorse destinate a legislazione vigente all'anagrafe degli equidi presenti presso lo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono trasferite



Prot: RGS 0189399/2017

allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute, a cui sono demandate le competenze di gestione e organizzazione dell'anagrafe degli equidi prevista dal Regolamento (UE) 2016/429. Trattandosi di trasferimento di competenze da un Ministero a un altro, legate ad attività già svolte a legislazione vigente, la disposizione in esame non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 14**, introdotto in prima lettura, apporta modifiche all'articolo 12 decreto legislativo n. 71/2015, concernente l'idoneità dei lavori marittimi ad esercitare l'attività lavorativa in mare. Le modifiche stabiliscono che la proroga della validità di un certificato medico scaduto, prevista nel caso in cui il lavoratore si trovi in viaggio (in quanto imbarcato), non possa superare i tre mesi (comma 1).

Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che il rilascio e il rinnovo dei certificati sono a carico dei lavoratori marittimi ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 71/2015 e che la clausola di invarianza finanziaria, prevista espressamente al comma 2, stabilisce che le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**L'articolo 15**, aggiunto in prima lettura, inserisce l'articolo 10-*bis* nel decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, comminando la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro per la violazione delle prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele pericolose (comma 1).

Secondo le predette disposizioni, qualsiasi pubblicità per una sostanza classificata come pericolosa ne menziona le classi o categorie di pericolo in questione (par. 1) e ogni pubblicità per una miscela classificata come pericolosa o che contiene una sostanza classificata come pericolosa, che permetta a una persona di concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta, menziona il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell'etichetta (par. 2, primo comma).

L'attuazione dell'articolo rientrerà nel "Piano nazionale controlli su prodotti chimici" di cui al paragrafo 6 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 20097, emanato annualmente dall'Autorità competente REACH/CLP del Ministero della salute in collaborazione con le Regioni e Province autonome. Di conseguenza, non vi sono oneri finanziari in quanto vi è un piano annuale di vigilanza sui prodotti chimici già esaurientemente strutturato con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Inoltre, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste per la violazione dell'articolo 48 del regolamento CE 1272/2008 CLP, saranno utilizzati sia per incrementare le attività ispettive che per predisporre un piano di iniziative atte a soddisfare esigenze formative ed informative primarie del sistema pubblico sulla valutazione del pericolo connessi agli aspetti chimico-fisici, tossicologici ed ecotossicologici delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per la salute umana e ambientale secondo quanto già previsto dall'articolo 13, comma 3, del citato decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006".

L'articolo è dotato di una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente (comma 2).

**L'articolo 16**, in materia di tutela delle acque, integra le disposizioni di cui all'art. 78-*sexies*, del D.lgs. n. 152/2006, relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, prevedendo, in particolare, che le autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di



Prot: RGS 0189399/2017

garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ISPRA rende disponibile mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei laboratori del sistema delle agenzie dotati delle metodiche di analisi disponibili a costi sostenibili.

Dalla norma non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'attività di promozione di intese con le Regioni e le Province autonome che le Autorità di bacino sono tenute a svolgere secondo la disposizione in esame si sostanzia, infatti, in una mera attività di coordinamento nei confronti delle stesse Regioni e province autonome, che verrà effettuata con mezzi di comunicazione, anche telematici, già a disposizione delle Autorità di bacino. Inoltre, la pubblicazione dell'elenco dei laboratori del sistema agenziale dotati delle metodiche analitiche conformi al decreto legislativo n. 152/2006, è effettuata da ISPRA sul proprio sito istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso della seconda lettura al Senato della Repubblica, è stata aggiunta, in fine, una disposizione normativa che obbliga le Autorità di bacino distrettuale a rendere disponibili nel proprio sito web, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate dei laboratori.

Si tratta di attività che comunque verranno poste in essere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 17**, in materia di acque reflue urbane, modifica la disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti - riferiti al contenuto di fosforo e azoto - vengano monitorati non in relazione alla potenzialità dell'impianto, ma, più in generale, con riferimento al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano espresso in abitanti equivalenti (A.E.) (comma 1).

L'attuazione della norma potrebbe comportare, limitatamente ad alcune situazioni territoriali, ossia agglomerati con carico generato maggiore di 10.000 abitanti equivalenti e scarico in area sensibile, un aumento del numero dei parametri da analizzare nell'ambito dei periodici controlli eseguiti agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, così come previsto dalla norma. Si tratta tuttavia di attività che rientrano nelle competenze istituzionali dell'autorità preposta al controllo (Provincia o Comune), cui si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Dal presente articolo, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli organi di controllo svolgeranno le eventuali ulteriori attività in questione con le risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio.

**L'articolo 18**, in materia di emissioni industriali, è stato inserito nel corso dell'esame alla Camera, al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2010/75/CE. Si tratta per lo più di disposizioni di modifica del d.lgs. n. 156/2006 (T,U, ambientale) di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto attiene alla lettera f), secondo la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà rendere disponibili al pubblico, attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet, anche le informazioni sulle decisioni adottate in contesti transfrontalieri, si evidenzia che tale Ministero già dispone di un sito istituzionale per l'attività ivi prevista, pertanto la norma non presenta carattere oneroso, potendo fare riferimento alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento infine alla lettera t), con la quale diventerà obbligatorio (anziché facoltativo) il controllo delle emissioni nell'acqua per le installazioni che producono biossido di titanio, si precisa che anche tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali attività, infatti, pur se allo stato la normativa vigente le ha previste solo in via facoltativa, sono state comunque svolte da ISPRA/ARPA. Pertanto, la previsione dell'obbligatorietà di tali attività non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Prot: RGS 0189399/2017

**L'articolo 19**, aggiunto in prima lettura, dispone la revisione del vigente sistema tariffario di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia. Si tratta, in concreto, dell'individuazione di una diversa modalità di ripartizione degli oneri generali indicati all'elenco di cui al paragrafo 1, con lievi effetti redistributivi fra i diversi utenti del sistema elettrico. Considerato che il gettito complessivo degli oneri resta invariato, restano invariati anche i gettiti di IVA, accise e addizionali ad esso applicate. E' d'altronde atteso un recupero di competitività delle imprese interessate con un effetto positivo sulla crescita e sull'occupazione e un conseguente effetto positivo sul reddito prodotto e sul bilancio dello Stato.

La norma, dunque, non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 20**, aggiunto in prima lettura, apporta alcune modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28/2011, che disciplina i criteri e i meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Le modifiche consistono, sostanzialmente, in un adeguamento della soglia di potenza elettrica di impianto, al di sotto della quale gli incentivi alla produzione elettrica sono attribuibili senza meccanismi di asta, la previsione che, anche in questo caso, si adottino stimoli per la riduzione dei costi e, infine, con riferimento al caso in cui si svolgono le aste, l'introduzione della possibilità di svolgerle per contingenti riferiti anche a più tecnologie e specifiche categorie di interventi.

La nuova disciplina degli incentivi alla produzione elettrica da fonti rinnovabili per il periodo fino al 2020 sarà attuata da un decreto interministeriale.

Tali incentivi, però, non gravano sulla finanza pubblica. Infatti, il comma 7 dell'articolo 24 del decreto legislativo 28/2011 (comma che resta immutato) stabilisce che *"L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo [...] trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica"*.

Anche laddove volessero essere considerati effetti indiretti, vale la pena rimarcare che lo sblocco delle politiche di incentivazione, possibile con l'approvazione dell'articolo 20, attiverà nuovi investimenti in impianti, con conseguenti maggiori entrate per lo Stato in termini di Iva e imposte, di quantificazione non possibile, essendo dipendenti dalle determinazioni che saranno assunte con i decreti ministeriali. L'incremento della componente A3, comunque previsto modesto in considerazione del breve lasso di tempo da coprire (fino al 2020), comporta anch'esso un vantaggio per l'erario, essendo la componente A3 gravata da Iva.

**L'articolo 21**, aggiunto in prima lettura, dispone in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (metano) la revisione del vigente sistema di corrispettivi pagati dalle imprese industriali attraverso la tariffa di trasporto gas. Si tratta, in concreto, dell'individuazione di una diversa modalità di ripartizione degli oneri generali del sistema gas, con effetti redistributivi fra i diversi utenti del sistema medesimo. Considerato che il gettito complessivo degli oneri resta invariato, restano invariati anche i gettiti di IVA, accise e addizionali ad esso applicate. E' d'altronde atteso un recupero di competitività delle imprese interessate che potrebbe comportare un effetto positivo sul bilancio dello Stato.

La nuova disposizione, pertanto, non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

**L'articolo 22** reca modifiche alla legge n. 234/2012 volte a :

- privare la Segreteria del CIAE della qualificazione di "ufficio" [lettera a), aggiunta in prima lettura];
- assicurare, da un lato, una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente degli atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del TFUE e, dall'altro, garantirne il corretto e tempestivo recepimento di tali atti [lettere b) e c)].

Prot: RGS 0189399/2017

Tali disposizioni, aventi carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 23**, introdotto in prima lettura, reca disposizioni finalizzate all'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e alla sicurezza dei relativi componenti. In particolare, le norme, confermando la competenza del Prefetto al rilascio del certificato di abilitazione di manutentore degli ascensori già prevista dalla normativa vigente (DPR n. 162/1999), introducono alcune novità in materia:

- ampliano da 4 a 5 il numero dei componenti della commissione esaminatrice nominati dal Prefetto;
- modificano la composizione della stessa commissione, prevedendo che i suoi componenti siano designati uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da un'azienda sanitaria locale, ovvero da un'agenzia regionale per la protezione ambientale, qualora le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, attribuiscono a tale agenzia le competenze in materia;
- escludono la corresponsione di compensi ai componenti della commissione, a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente.

Dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le norme in esame escludono la corresponsione – attualmente prevista – di compensi ai commissari, e di ulteriori emolumenti di natura non retributiva, quali ad esempio rimborsi spese o gettoni di presenza.

**L'articolo 24** mira ad apportare una modifica al principio di conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico codificato nell'articolo 4 bis commi 1 e 2, del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, che a sua volta già derogava alla disciplina stabilita nel codice di protezione dei dati personali di cui al D. Lgvo 196/2003. Per effetto della presente modifica, il termine di conservazione dei predetti dati non scade più il 30 giugno 2017, ma viene prorogato a settantadue mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione sopra citata.

La disposizione, volta a contrastare in misura maggiormente incisiva il fenomeno del terrorismo, e quindi, ad assicurare il compiuto svolgimento delle attività necessarie all'accertamento e repressione dei reati connessi al predetto fenomeno, ha natura prettamente dispositiva e non è suscettibile di generare oneri per l'Eraio: i costi di conservazione del traffico dei dati telefonici e telematici connessi ai procedimenti penali instaurati per tali tipologie di reati di matrice terroristica, peraltro, restano a carico degli stessi operatori telefonici che hanno svolto le attività d'intercettazione secondo le modalità previste con i database in uso ai medesimi.

**L'articolo 25** disciplina il trattamento economico del personale esterno alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea, prevedendo che l'indennità di missione corrisposta a tal fine dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale venga calcolata ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 6, della legge n. 145/2016 (comma 1) – che disciplina l'indennità da corrispondere al personale che partecipa alle missioni internazionali – sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura del 98 per cento o intera, incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio.

L'articolo proposto si limita pertanto a regolare l'indennità che è conferita dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale esterno alla Pubblica Amministrazione, dopo che la partecipazione alle missioni del SEAE sia stata deliberata ed autorizzata e siano state stabilite



Prot: RGS 0189399/2017

le risorse da destinare a tali iniziative, in sede di riparto del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'articolo 4 della legge n. 145 del 2016.

Le disposizioni in esame non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né sono suscettibili di determinare effetti apprezzabili di maggior spesa, sia pur di carattere eventuale, con riferimento alle singole missioni di spesa che dovessero essere autorizzate le quali in ogni caso non possono superare lo stanziamento assegnato a tali iniziative in sede di riparto del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'articolo della predetta legge.

**L'articolo 26**, introdotto in prima lettura dalla Camera dei deputati, individua in ENAC, l'Autorità nazionale competente ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014 per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti nonché del personale e delle organizzazioni che operano in essi.

La norma fa inoltre salvo quanto previsto all'articolo 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con riferimento alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Anche tale articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'ENAC svolgerà le predette funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**L'articolo 27**, introdotto in prima lettura, stabilisce che, per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possano, nei limiti del suddetto finanziamento, avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, per la durata degli interventi, alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 11 comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113.

Per gli interventi nei Paesi in cui l'Agenzia ha proprie sedi le norme in esame si applicano fino al subentro dell'Agenzia nella responsabilità per gli interventi stessi (comma 1).

Le norme stabiliscono anche che il controllo della rendicontazione degli interventi in oggetto possa essere effettuato da un revisore legale o da una società di revisione legale individuati nel rispetto delle norme contenute nel codice dei contratti pubblici<sup>12</sup>, con oneri a carico del finanziamento dell'Unione europea (comma 2).

Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I costi sostenuti per l'avvalimento, limitato alla durata degli interventi di cooperazione, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione (comma 1) e per l'attività di controllo (comma 2) sono a carico del bilancio comunitario, che finanzia integralmente i programmi affidati dalla Commissione europea in gestione indiretta al MAECI, ai sensi dell'art. 60 del regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione. I suddetti costi trovano esclusivamente copertura nei finanziamenti forniti dalla Commissione europea, rientrando nelle spese amministrative che, secondo le procedure di attuazione definite a livello UE, sono imputabili alla dotazione finanziaria assegnata all'esecuzione dei programmi.

**L'articolo 28**, aggiunto in prima lettura, apporta modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice della privacy) e, in particolare anticipare alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. In particolare, la modifica di cui alla lettera a) (inserimento del comma 4-bis all'articolo 29), nel precisare la categoria dei "responsabili", prevede che quando i trattamenti hanno un particolare grado di complessità siano definite con i titolari, attraverso appositi atti, le modalità, la durata e, tra le altre, le finalità del trattamento.



Prot: RGS 0189399/2017

La modifica di cui alla lettera b) (inserimento dell'art. 110-*bis*) è tesa ad anticipare le tutele previste dal regolamento (UE) n. 2016/679 per il trattamento dei dati sensibili in caso di riutilizzo, stabilendo che sia possibile soltanto per il perseguimento di finalità connesse alla ricerca scientifica e a fini statistici.

Entrambe le disposizioni sono finalizzate ad integrare le disposizioni del Codice della privacy e a garantire una maggior tutela del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati.

Con specifico riferimento al comma 4-*bis*, si sottolinea che esso introduce una mera facoltà, per i titolari del trattamento dei dati, di avvalersi di soggetti pubblici o privati in qualità di responsabili, che verrà esercitata esclusivamente nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazioni vigenti.

Quanto all'articolo 110-*bis*, si precisa che si tratta di disposizione meramente procedurale.

Di conseguenza, la proposta emendativa, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 29, introdotto in prima lettura, relativo al funzionamento del Garante per il trattamento dei dati personali, è finalizzato a potenziare la struttura e gli uffici del Garante incaricati di garantire l'attuazione del regolamento (UE) n. 679/2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Tale regolamento innova profondamente la disciplina del trattamento dei dati personali e richiede ai singoli Stati membri di assicurare che le preposte autorità nazionali di controllo siano poste nella condizione di poter svolgere con competenza la puntuale applicazione delle norme contenute nello stesso regolamento contribuendo alla sua coerente ed uniforme applicazione in tutta l'Unione.

Ciò implica un necessario potenziamento, da un lato, della struttura e degli uffici del Garante e, dall'altro lato, una naturale implementazione delle attività di controllo e di interscambio con le omologhe strutture degli altri paesi dell'Unione.

Tale esigenza si esplica attraverso un potenziamento dello svolgimento dei poteri ispettivi e di indagine, correttivi e sanzionatori, oltre che autorizzativi e consultivi il cui svolgimento richiede l'inevitabile incremento della struttura operativa attraverso l'acquisizione di qualificate figure professionali.

Il Garante, inoltre, è chiamato sempre più spesso ad intervenire anche nell'ambito dei pertinenti contesti dell'Unione al fine di contribuire ad una corretta applicazione delle comuni disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Tra questi, si segnala l'esigenza di assicurare per effetto delle nuove disposizioni regolamentari una costante presenza nell'ambito dei seguenti tavoli di lavoro tenuti normalmente nelle sedi di Brussels, Parigi, l'Aia ed altre:

- Gruppo art. 29 (v. Direttiva 95/46/CE, artt. 29 -30) e relativi sottogruppi;
- Comitato ex art. 31 (Direttiva 95/46/CE, art. 31);
- Autorità di controllo comune (ACC) Europol, Dogane;
- Gruppi di supervisione comune CIS-Dogane, Eurodac, VIS, SIS II, IMI (vd. relativi trattati e atti istitutivi);
- Consiglio d'Europa;
- OCSE (WPISP; ICCP) (Convenzione sull'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, 1960);
- Gruppi di lavoro del Consiglio dei ministri dell'UE volti all'esame o all'approvazione di atti legislativi ed alla valutazione di atti legislativi vigenti.

Premesso quanto sopra la norma all'esame prevede, al comma 1, l'ampliamento della pianta organica di 25 unità nel profilo professionale del funzionario, in funzione delle effettive esigenze che si manifesteranno nei prossimi mesi per effetto dello sviluppo delle attività programmate nell'ambito dei pertinenti contesti dell'Unione.

Il medesimo comma 1 prevede altresì l'erogazione di un contributo annuale a decorrere dal 2018 di euro 1.400.000.

La spesa stimata per il 2018 e per le annualità successive tiene conto, in primo luogo, dell'ampliamento della pianta organica di 25 unità; assumendo, dai dati ricavabili dal Conto

Prot: RGS 0189399/2017

Annuale 2015, un costo medio unitario di euro 106.470, la spesa complessiva connessa a tale ampliamento dell'organico si stima in complessivi euro 2.661.750 il cui onere tiene conto di una progressione professionale compatibile con le vigenti disposizioni regolamentari.

Poiché le impellenti esigenze di incremento dell'organico, dettate dalle disposizioni dell'Unione di prossima entrata in vigore, richiedono una pronta acquisizione delle risorse umane, è stato stimato che tale immissione possa avvenire ragionevolmente già dal settembre 2017. In funzione di tale presumibile data di assunzione, si stima compatibile l'onere aggiuntivo per il 2017 previsto in euro 887.250.

Per agevolare la celerità dell'immissione in ruolo, oltre che per favorire al tempo stesso una parziale mitigazione degli effetti finanziari a carico del comparto pubblico nel suo complesso, sarà privilegiata la procedura dell'assunzione attraverso l'istituto della mobilità.

In relazione alla necessità di assicurare il regolare svolgimento delle funzioni di controllo affidate al Garante per la protezione dei dati personali e fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione dei dati nell'Unione europea si prevede poi un contributo annuale aggiuntivo pari a euro 1.400.000.

Il comma 2 assicura i mezzi di copertura, per il 2017, di 887.250 euro e, a decorrere dal 2018, di 4.061.750 euro, mediante la riduzione del fondo speciale di parte corrente, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Riguardo all'incremento degli oneri di personale, si segnala che le vigenti disposizioni sull'ordinamento del personale del Garante prevedono che la progressione retributiva di ciascun dipendente venga assicurata tramite il riconoscimento di uno scatto annuale, salvo giudizio di insufficienza. In tale ottica, appare ragionevole ipotizzare che, in presenza di una ordinaria diligenza nell'espletamento dei propri compiti, tale progressione debba essere comunque riconosciuta.

Il vigente regolamento del personale prevede poi, oltre al citato scatto annuale, ulteriori tipologie di progressione stipendiale biennale attribuibile in esito a procedure di valutazione e compatibilmente con le risorse disponibili. Considerato che tale progressione valutativa non integra la fattispecie dell'automatismo stipendiale e, quindi, la variabilità nella relativa attribuzione, si è ritenuto, prudenzialmente, di utilizzare un dato medio delle retribuzioni previste dalle vigenti tabelle stipendiali, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria dei relativi oneri nel medio periodo nonché di assolvere alle finalità informative di cui all'articolo 17, comma 7, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

**L'articolo 30** reca la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 6 (indennizzo vittime di reato), 7 (rimborsi IVA), 8 (restituzione dell'IVA non dovuta), 10 (agevolazioni per imprese marittime), 11 (ex lettori di lingua straniera) e 29 (funzionamento Garante privacy) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

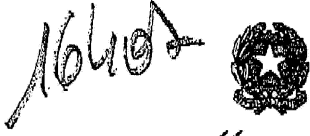
24 OTT.2017

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.**

**C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

**RELAZIONE TECNICA**

  
*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per gli Affari Economici  
UFFICIO VI

Roma, **24 OTT. 2017.**

Prot. nr. 189048  
Rif. Prot. Entrata nr. 184750  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

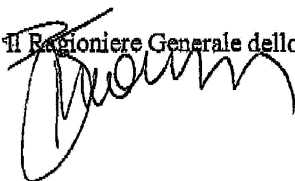
 All'Ufficio Legislativo Economia  
e p.c.  
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
All'Ufficio Legislativo Finanze

**SEDE**

**OGGETTO: AC 4652 - "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia". Relazione tecnica.**

Si fa riferimento alla relazione tecnica del disegno di legge indicato in oggetto pervenuta, per le vie brevi, in data 12 ottobre 2017 per le valutazioni di competenza.

Al riguardo, considerato che dalla disposizione non derivano effetti negativi per il bilancio dello Stato, per quanto di stretta competenza, **si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata.**

  
Il Ragioniere Generale dello Stato

**DDL n. 4652 -Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia****RELAZIONE TECNICA**

I primi 2 articoli del provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 1, il cui inserimento è strettamente consequenziale allo stralcio dell'articolo 34 dal testo originario n. 2287, contiene i principi e le definizioni; l'articolo 2 conferisce deleghe al Governo per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari che disciplinano l'attività, l'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e per la riforma, la revisione, e il riassetto della disciplina dei diversi settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un testo unico normativo denominato «codice dello spettacolo», nonché per la riforma e la razionalizzazione dell'intervento pubblico di sostegno al settore.

Con riferimento all'attivazione di un Tavolo programmatico tra il MIBACT e ENIT finalizzato all'inserimento delle attività dello spettacolo nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale, prevista dal comma 2, lett. b), capoverso 5, si precisa che l'attuazione del criterio di delega dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6, secondo il quale dai decreti legislativi previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con specifico riguardo al comma 4, lett. f), capoverso 5, che dispone il progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE di cui all'articolo 181-bis della legge n. 633/1941 si rappresenta che il superamento dello strumento del contrassegno SIAE è ritenuto necessario ed opportuno, in quanto esso rappresenta oggi uno strumento superato dall'evoluzione dei supporti e dei consumi. Si consideri in particolare che la maggior parte dei consumi - e anche la eventuale fruizione abusiva - di opere musicali avviene oggi online, ove, evidentemente, non si applica il contrassegno SIAE. Tale strumento dunque risulta essere oggi un onere imposto ai produttori che non determina significativi effetti positivi in termini di lotta alla contraffazione. Si segnala altresì che Italia, Portogallo e Romania, sono gli unici Paesi europei ove l'obbligo di apposizione del contrassegno non sia stato abolito.

Con specifico riguardo al criterio di delega di cui al comma 4, lettera g), si rappresenta che la finalità del criterio previsto non è favorire l'istituzione di nuove scuole di danza, ma solamente quello di regolare il settore della formazione coreutica, dettando criteri e norme che disciplinino l'apertura e la gestione di tali istituti (per i quali non vi sono oggi criteri uniformi sul territorio nazionale né garanzie di professionalità dell'insegnamento). Il comma dunque non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a prevedere uno specifico criterio per la revisione e l'aggiornamento della normativa nel settore della formazione coreutica. Si conferma, infine, che le Istituzioni per la formazione coreutica rimangono disciplinate dalla normativa vigente per il comparto AFAM.



L'articolo 3 prevede l'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, analogamente a quanto previsto dalla legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo). Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. È composto da 15 esperti di particolare e comprovata qualificazione nel settore, nominati, per 3 anni, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Consiglio superiore è supportato da una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero.

L'istituzione di tale organo consultivo determina la soppressione Consulta dello Spettacolo, attualmente articolata in una sezione competente per la musica, con 7 componenti, una sezione competente per la danza, con 6 componenti, una sezione competente per il teatro, con 7 componenti ed una sezione competente per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, con 6 componenti (si segnala che in seguito alla creazione del Consiglio superiore «Cinema ed audiovisivo» peraltro era già stata soppressa la Sezione Cinema della Consulta). L'articolo precisa inoltre che la partecipazione al Consiglio superiore non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per presenziare alle sedute del Consiglio. Si tratta dello stesso regime previsto per il Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici» e per il Consiglio superiore «Cinema ed audiovisivo».

Dalla attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: il comma 5 precisa che tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, le risorse necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore dello spettacolo saranno le medesime fino ad ora utilizzate per assicurare il funzionamento della Consulta dello Spettacolo. Tali risorse (Cap. 6120 - Spese per il funzionamento) presentano, per l'anno 2017, una disponibilità di euro 5.872 e uno stanziamento a legislazione vigente di euro 70.137 per il 2018 ed euro 71.532 per l'anno 2019.

L'articolo 4 reca disposizioni di natura finanziaria per l'incremento del Fondo unico per lo spettacolo e per misure in favore di attività culturali nei territori colpiti dal terremoto. In particolare, è previsto che per ciascuno degli anni 2018 e 2019 la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo sia incrementata di 9.500.000 euro e, a decorrere dall'anno 2020, sia incrementata di 22.500.000 euro. Il comma 2 individua la copertura degli oneri determinati dall'incremento, pari a 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020: alla copertura si provvede, quanto a 9.500.000 euro per l'anno 2018, a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 5.500.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Con il comma 3 sono confermate per il 2018 le misure già previste solo per il 2017 dal decreto-legge n. 244 del 2016, a favore di attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Agli oneri derivanti, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

L'articolo 5 introduce benefici e incentivi fiscali per lo spettacolo: in primo luogo, è esteso a tutti i settori dello spettacolo l'Art-Bonus (la misura, oggi applicabile solo alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione, è estesa anche alle erogazioni in favore di istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione senza scopo di lucro e che svolgono le loro attività esclusivamente nel settore dello spettacolo).

Ai fini della stima degli oneri sono stati utilizzati gli ultimi dati disponibili dei versamenti effettuati tramite il modello F24, in base ai quali è stato pervenire ai dati di competenza annui relativi alle erogazioni liberali effettuate pari a 2,7 milioni di euro per le persone fisiche e circa 26 milioni di euro per le altre tipologie di contribuenti. Si ritiene prudentiale considerare come l'estensione della norma possa generare un incremento delle erogazioni agevolabili pari al 10 per cento dei flussi rilevati per l'anno d'imposta 2015, ovvero circa 0,27 milioni di euro per le persone fisiche e circa 2,6 milioni di euro per le altre tipologie di contribuenti, conseguentemente le maggiori detrazioni fruibili sono pari a 0,06 milioni di euro e 0,6 milioni di euro. Utilizzando la stessa metodologia di calcolo applicata per l'introduzione della misura si stimano i seguenti effetti di gettito:

|               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| <b>IRPEF</b>  | 0,0  | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| <b>IRES</b>   | 0,0  | -1,0 | -1,6 | -2,1 | -1,7 |
| <b>Totale</b> | 0,0  | -1,1 | -1,8 | -2,3 | -1,9 |

*Millioni di euro*

Agli oneri derivanti, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il comma 3 dell'articolo in esame, inoltre, prevede che, al fine di promuovere la produzione

musicale delle opere di artisti emergenti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 7 del D.L. n. 91/2013 continuano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018. In particolare, tali commi prevedono, ai fini delle imposte sui redditi un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del medesimo articolo, fino all'importo massimo di 200.000 euro. Tale credito è riconosciuto, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'art. 78 della legge n. 633/1941 e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012. La misura in esame prevede, altresì, che il suddetto credito d'imposta non sia riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde come previsto dal comma 2 dell'articolo 7 del D.L. 91/2013, ma anche per opere terze di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti.

Gli oneri previsti ammontano a 4.5 milioni di euro a decorrere dal 2018, alla cui copertura si provvede per l'anno 2018 e poi a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge n. 190 del 2014.

L'articolo 6 precisa l'ambito di applicazione rispetto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano e l'articolo 7 sposta al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale le fondazioni lirico-sinfoniche dovranno rispettare i nuovi parametri organizzativi e finanziari al fine dell'inquadramento come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico". Tali articoli non comportano pertanto alcun onere per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

24 OTT. 2017